

CONVENZIONE

TRA

L'UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI COSENZA

Associazione di Volontariato Penitenziario "Liberamente"

L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza (di seguito denominato UEPE) Codice Fiscale 98015000783 nella persona del Direttore Dr.ssa Adriana DELINNA nata a Pattada (SS) elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'ULEPE, in Viale Giacomo Mancini n. 320, 87100 Cosenza telefono 0984/408866 -email: uepe.cosenza@giustizia.it - PE.C.uepe.cosenza@giustiziacert.it

e

L'Associazione **Volontariato Penitenziario "Liberamente"** rappresentata dal signor Francesco COSENTINI nato a san Mauro Marchesato (KR) elettivamente domiciliato ai fini della convenzione presso la sede dell'Associazione, Via Saverio Albo n. 21 COSENZA, codice fiscale 98059180780, in qualità di presidente dell'Associazione, info@liberamentecs.org

Visto L'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche e in particolare l'art.47 che "(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)";


Visto il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:

- all'art. 1 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
- all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
- all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";
- all'art. 118 comma 8 lett. d) che il Servizio Sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo".

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

l'art. n 168 bis. 2 cp che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (...)altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, in comunità, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato".

Vista la L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini



nell'ambito della vita comunitaria" b) all'art. 19 ce i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua , fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/00 sulle "Associazioni di promozione sociale" e successive modifiche ed integrazioni (Codice del terzo Settore);

Visto il Protocollo Operativi stipulato tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuita a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Vista la Circolare n. 8/2017 del 13 aprile 2017 prot. 18913 del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità- Assistenti volontari ex art. 78 O.P. presso le strutture territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, competenze e procedure di autorizzazione

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso: una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso; azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza del Ministero della Giustizia contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- **Considerato** che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e della sue esigenze familiari;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Vista, altresì, la disponibilità di alcuni partecipanti al corso di formazione previsto nell'ambito del progetto SEAC (Coordinamento, Enti, Associazioni di Volontariato Penitenziario) – Volontari per le misure di Comunità, con finanziamento della Fondazione con il Sud; corso di formazione organizzato dall'associazione LiberaMente (aderente al suddetto coordinamento), **di svolgere** attività di volontariato presso l'ULEPE di Cosenza nell'ambito di un progetto in vi a di perfezionamento;


Vista, inoltre, sempre nell'ambito del Progetto SEAC la possibilità di attivazione di convenzioni borse lavoro

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano gli affidati che hanno aderito ad un progetto riparativo;



Art. 2 Impegno delle parti

L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza si impegna a:

- collaborare con la Associazione per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati saranno inseriti;
- segnalare alla Associazione il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato, e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione;
- comunicare il nominativo dell'assistente sociale incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con cui l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra l'affidato e il contesto in cui è inserito.

La Associazione si impegna a:

- collocare presso la struttura il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;
- prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- collaborare con l'ULEPE nel redigere un progetto individuale per ogni singolo affidato che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall'interessato;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l'UEPE ed il condannato l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- comunicare trimestralmente all'UEPE le presenze del condannato;
- segnalare tempestivamente - e prima di una eventuale rescissione del contratto - eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del condannato;
- a comprendere nei soggetti beneficiari della assicurazione contro i rischi civili gli affidati segnalati dall'UEPE, manlevando in ogni caso l'UEPE da rischi connessi;
- rilasciare all'affidato un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.
- di inserire nel sito dell'associazione, ove presente, la struttura dell'UEPE di Cosenza, la finalità istituzionale ed il presente protocollo di intesa;

Art.3

Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.


Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - foro di Cosenza;

Data 07/08/2018

Il Direttore
ULEPE COSENZA
Dr.ssa Adriana DELINNA



Il Presidente
Dell'Ass. LiberaMente
Francesco COSENTINI

